

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO,
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1573 in data 24-03-2026

OGGETTO: RILASCIO A VERDETTAZ S.R.L. DI CHÂTILLON, P. IVA 01165300078, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI AL PUNTO 3.7 DELLA DGR N. 1133/2025 PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN LOCALITÀ CONOZ, NEL COMUNE DI CHÂTILLON, CON UTILIZZO DELLE PORTATE IRRIGUE DEL CANALE DELLE ACQUE DEL BORGO, NONCHÉ RILASCIO A DEVAL S.P.A. A S.U. DI AOSTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER PARTE DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DENOMINATA "LINEA 1008".

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED
ENERGIA, IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE**

Richiamate:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta, come prorogato con DGR n. 1683 del 30/12/2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

Visti:

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- la legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 (Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili);
- la deliberazione della Giunta regionale dell'11 agosto 2025, n. 1133 (Approvazione del documento recante: "Procedimento regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica con contestuale concessione di derivazione d'acqua e valutazione di impatto ambientale (VIA). revoca della DGR 9/2011);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

considerato che con nota presentata in data 17 novembre 2025, acquisita agli atti al prot. n. 9444 nella medesima data, la Verdetta S.r.l., P. IVA 01165300078, con sede legale in Châtillon, ha trasmesso un'istanza di avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi della l.r. 24/2025 e della DGR n. 1133/2025 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in località Conoz del Comune di Châtillon, con utilizzo delle portate irrigue del Canale delle Acque del Borgo e della relativa linea di connessione alla rete elettrica;

preso atto che il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica si è svolto secondo le modalità di seguito specificate:

- con nota prot. n. 9529 del 19 novembre 2025, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato alla società proponente che, considerati i contenuti minimi previsti dal documento pubblicato sul sito istituzionale della Regione e richiamato al punto 2. dell'allegato alla DGR 1133/2025, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, è necessario integrare la documentazione entro 30 giorni, pena il ritiro della medesima senza ulteriori comunicazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 10215 del 3 dicembre 2025, la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 10300 del 9 dicembre 2025, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007, che comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del d.P.R. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi indicati nell'elaborato progettuale denominato "All. 13 – Documentazione per la procedura espropriativa";
- con la medesima nota, la Struttura ha altresì evidenziato che il procedimento è stato avviato direttamente dalla fase indicata al punto 3 dalla sopra indicata DGR 1133/2025, in quanto il progetto ha già ottenuto:
 - la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale n. 12/2009, con provvedimento del dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, n. 6926 del 29 novembre 2024;
 - la concessione, sino al 29 luglio 2040, di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal canale denominato "Canale delle acque del Borgo", nella misura di moduli massimi 2,1, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e nella misura di moduli massimi 0,68, nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, per una portata media annua di moduli 1,5125, al fine di produrre, sul salto di metri 88,90, la potenza nominale media annua di kW 131,61, con provvedimento del dirigente della Struttura gestione demanio idrico dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente n. 6580 del 13 novembre 2025;
- inoltre, con la stessa comunicazione, la Struttura ha convocato la riunione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e

s.m.i., da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge;

- con nota prot. n. 10324 in data 10 dicembre 2025 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha chiesto la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Châtillon dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;
- con nota prot. n. 10329 in data 10 dicembre 2025 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha chiesto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;
- con nota prot. n. 0015036/2025 del 28 dicembre 2025, acquisita al prot. n. 10771 del 29 dicembre 2025, l'ARPA Valle d'Aosta ha ribadito che i rifiuti da demolizione e costruzione prodotti nella realizzazione dell'opera non possono essere riutilizzati direttamente in cantiere ma devono essere conferiti presso impianti di gestione rifiuti debitamente autorizzati e ha chiesto pertanto che il documento "All. 4 – Bilancio materiali inerti da scavi e demolizioni" sia opportunamente integrato e modificato;
- con nota prot. n. 10795 del 30 dicembre 2025 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha trasmesso alla società proponente il sopra richiamato parere dell'ARPA Valle d'Aosta e chiesto, in vista della riunione della Conferenza di Servizi convocata per giovedì 22 gennaio 2026, di voler trasmettere l'integrazione e la modifica della documentazione richiesta entro e non oltre il 12 gennaio 2026, al fine di consentire le necessarie valutazioni istruttorie;
- con nota acquisita al prot. n. 10778 del 30 dicembre 2025, il Comune di Châtillon ha comunicato che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio digitale dal 10/12/2025 al 25/12/2025, con numero di pubblicazione n. 1448;
- con nota acquisita al prot. n. 183 del 12 gennaio 2026, la società proponente ha trasmesso il documento progettuale riguardante il bilancio dei materiali inerti da scavi e demolizioni aggiornato secondo le richieste dell'ARPA Valle d'Aosta;
- nel corso della riunione del 22 gennaio 2026, la Conferenza di servizi ha espresso una valutazione tecnica positiva sul progetto, subordinando tuttavia il rilascio dell'autorizzazione unica all'acquisizione dei pareri favorevoli da parte delle Strutture che hanno formulato richieste di integrazione, così come esplicitamente indicate nel verbale della riunione stessa;
- con nota prot. n. 757 del 29 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 714 del 30 gennaio 2026, pervenuta successivamente alla riunione della conferenza di servizi, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato le opere, con prescrizioni, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta), dell'art. 40 delle Norme di attuazione del Piano territoriale paesistico, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), e dell'art. 142, lettera g) del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- con nota prot. n. 844 del 4 febbraio 2026 la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha trasmesso alla società proponente il verbale della Conferenza di servizi svoltasi il 22 gennaio 2026, unitamente ai pareri espressi nel corso della riunione, comunicando contestualmente la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

amministrativo a decorrere dalla data della medesima riunione, in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste entro il termine di trenta giorni;

- in data 10 febbraio 2026 è stato richiesto sulla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011, con istanza registrata al protocollo n. R_VDA_Ingresso_0000280_20260210, considerato che l'art. 83 del medesimo decreto dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici acquisiscano la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- in data 26 febbraio 2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria, dalla quale risulta che nei confronti della società Verdetta S.r.l. e dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;
- con nota acquisita al prot. n. 1455 del 2 marzo 2026, la società proponente ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste in sede di Conferenza di servizi del 22 gennaio 2026, unitamente all'atto di costituzione di servitù sulla particella di proprietà di Aymonod Giovanni a favore di Verdetta S.r.l.; la società ha inoltre precisato che, a seguito della costituzione della suddetta servitù, non risulta più necessario proseguire la procedura espropriativa precedentemente avviata;
- con nota prot. n. 1469 del 3 marzo 2026, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha richiesto alle strutture e agli enti interessati di esprimere, entro il termine di 15 giorni, il proprio riscontro in merito al corretto completamento del progetto;
- con nota acquisita al prot. n. 1554 del 5 marzo 2026, la Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha comunicato che con l'elaborato "14- Opere di connessione alla rete DEVAL", trasmesso a seguito delle richieste formulate in sede di Conferenza di servizi del 22 gennaio 2026, sono state fornite le precisazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 1544 del 5 marzo 2026, Deval S.p.A. ha confermato quanto già comunicato con precedente nota dell'11 dicembre 2025, prot. n. 6889, con la quale era stata attestata la connessione dell'impianto alla rete elettrica, come rappresentata negli elaborati progettuali, presso la cabina elettrica denominata "La Verdetta" (L.E. n. 686), autorizzata mediante Segnalazione di Inizio Lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011 in data 17 settembre 2012; è stato inoltre ribadito che restano a carico del produttore la realizzazione della cabina utente, del locale misure e del cavo di collegamento alla cabina esistente.
- con nota acquisita al prot. n. 1897 del 19 marzo 2026, il Dipartimento Programmazione, Risorse Idriche e Territorio ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998, in merito alla realizzazione degli interventi, subordinatamente al rispetto delle misure di mitigazione e riduzione del rischio riportate al paragrafo 8 dello studio di compatibilità; ha inoltre richiamato le determinazioni espresse nelle note prot. n. 517/DDS del 22/01/2026 e n. 7595/DDS del 28/07/2025 con riferimento all'occupazione delle aree demaniali;

preso atto che il progetto, aggiornato secondo quanto emerso nel corso del procedimento relativo all'autorizzazione unica, è composto dagli elaborati indicati nel documento "Elenco elaborati aggiornato" acquisito con nota prot. 1455 del 2 marzo 2026;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, denominata "linea 1008", costituisce parte integrante del progetto in esame e che, secondo la soluzione prevista nel preventivo di connessione allegato al progetto DEVAL_DIG/P/2025/0004523 del 27/08/2025, codice di rintracciabilità CA25001603, risulta così articolata:

- nuova linea elettrica a 15 kV, dalla centrale di produzione alla cabina di consegna posta all'interno della centrale esistente denominata "La Verdetta", posata in interrato a fianco della condotta forzata, realizzata ed esercita dalla Verdetta S.r.l.;
- realizzazione, da parte di Deval S.p.A. a s.u., di un nuovo punto di consegna nella cabina esistente denominata "La Verdetta" con la posa di due scomparti Utente, due scomparti linea e di un contatore GME, per la connessione del nuovo impianto di produzione alla rete esistente in media tensione n. 426 denominata Cretta;

considerato che, diversamente da quanto inizialmente previsto, non sarà necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi indicati nell'elaborato progettuale denominato "All. 13 – Documentazione per la procedura espropriativa", in quanto per i suddetti mappali è già stata acquisita la disponibilità mediante contratto regolarmente registrato;

considerato che il punto 8.2 dell'allegato alla DGR n. 1133/2025 stabilisce che, per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso allegato, trova applicazione il d.lgs. 190/2024;

considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 190/2024, la società proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lettera b), del d.lgs. 190/2024, comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi;

considerato che, ai sensi del punto 3.7 dell'allegato alla DGR 1133/2025, l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto a carico del soggetto esercente, e le garanzie finanziarie che il soggetto deve prestare in favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del punto 3.7 della DGR 1133/2025, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

DECIDE

1. di concedere a “Verdettaz S.r.l.”, P.IVA 01165300078, con sede legale in Châtillon, l’autorizzazione unica di cui al punto 3.7 dell’allegato alla DGR 1133/2025, per la realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico in località Conoz del Comune di Chatillon con utilizzo delle portate irrigue del Canale della acque del Borgo, e di parte della relativa linea di connessione alla rete elettrica denominata “Linea 1008” composta da un nuova linea elettrica interrata a 15 kV, dalla centrale di produzione alla cabina di consegna esistente posta all’interno della centrale esistente denominata “La Verdettaz”;
2. di concedere a Deval S.p.A. a s.u. di Aosta, Partita IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio della restante parte della linea elettrica “Linea 1008”, di cui al punto precedente, composta da un nuovo punto di consegna nella cabina esistente denominata “La Verdettaz” con la posa di due scomparti Utente, due scomparti Linea e di un contatore GME, per la connessione dell’impianto alla rete esistente in media tensione n. 426 denominata Cretaz;
3. con riferimento alle autorizzazioni di cui ai punti 1. e 2., di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto composto dalla documentazione richiamata in premessa;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - b.1. per ottemperare alle esigenze di tutela archeologica,
 - b.1.1 in fase esecutiva, distaccare la tubazione della condotta forzata dalle fondazioni delle murature al fine di evitare crolli o danneggiamenti alle stesse;
 - b.1.2 dovranno essere comunicati all’Ufficio patrimonio archeologico e restauro beni monumentali la data di inizio delle operazioni di cantierizzazione dell’area di centrale con congruo anticipo rispetto all’inizio del cantiere, al fine di poter valutare eventuali approfondimenti dell’attività di documentazione già eseguita;
 - b.1.3 la documentazione di rilievo dovrà essere trasmessa formalmente all’ufficio di cui al punto precedente, in formato pdf, dwg e qgz. A tal fine è necessario che sia eseguito il posizionamento topografico corretto delle evidenze e delle ortofoto in WGS84 zone 32N (EPSG:32632), quote geoidiche;
 - b.2. per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in atmosfera la società autorizzata dovrà:
 - b.2.1 assicurare che le operazioni di scavo, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - b.2.2 provvedere all’umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;

- b.2.3 limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno delle aree di cantiere;
- b.2.4 utilizzare mezzi a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico prevedendo lo spegnimento dei motori nei periodi di non utilizzo;
- b.2.5 assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
- b.2.6 assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- b.2.7 assicurare una corretta gestione delle fasi di stoccaggio dei materiali polverulenti in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria (ad es. stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti, umidificazione costante dei cumuli di stoccaggio o copertura mediante teli, riduzione dell'altezza dei cumuli), intensificando le misure nei periodi caratterizzati da forte vento;
- b.2.8 poiché nelle fasi di cantiere potrebbero rendersi necessarie operazioni di rimozione di materiale vegetale, si ricorda che è vietata, ai sensi dell'art. 182 c. 6-bis del d.lgs. 152/2006, la pratica comune di abbruciamento di tale vegetazione in quanto non rientrante nelle normali pratiche agricole. Inoltre, tali scarti di materiale vegetale sono rifiuti e come tali dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento, per esempio presso il centro di compostaggio regionale;
- b.3. con riferimento alle acque superficiali e sotterranee, in fase di realizzazione delle opere, dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;
- b.4. con riferimento all'amianto, qualora le attività di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo previste nel "piano preliminare di utilizzo" restituissero valori superiori alle CSC si dovrà procedere come previsto da normativa per la gestione delle TRS con particolare riferimento all'articolo 11, comma 1, che prevede che le terre e rocce da scavo ancorché provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore limite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Tutte le attività in cantiere dovranno inoltre essere effettuate riducendo la dispersione delle fibre di amianto e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro. Inoltre anche qualora si rilevasse presenza di amianto inferiore alle CSC dovranno essere comunque previste le

opportune misure di sicurezza per i lavoratori e il contenimento della dispersione di fibre;

- b.5. con riferimento ai rifiuti e alle terre e rocce da scavo, come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del d.lgs. 120/2017 e s.m.i., in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" presentato e approvato nel procedimento di VIA, la società autorizzata dovrà effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, definire in modo puntuale le modalità di gestione e trasmettere gli esiti di tali attività all'autorità competente e all'ARPA.;
- b.6. al fine di ottenere un sufficiente inserimento visivo delle opere rispetto al contesto circostante tutelato:
 - b.6.1 dovrà essere prestata particolare attenzione alle sistemazioni finali, curando l'inerbimento e il ripristino dello stato dei luoghi come in origine;
 - b.6.2 gli interventi sul fabbricato "ex mulino" dovranno garantire la lettura originale e dovranno essere eseguiti secondo quanto autorizzato con il precedente provvedimento dalla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico n. 10077/BC del 23/12/2020;
- b.7. i lavori dovranno essere eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata e non dovranno essere apportate modifiche interferenti con i beni dell'Amministrazione Difesa;
- b.8. dovranno essere rispettate le misure di mitigazione e riduzione del rischio riportate al paragrafo 8 dello studio di compatibilità;
- b.9. con riferimento alla posa in opera della condotta forzata di alimentazione dell'impianto sul sedime demaniale del Canale del Borgo:
 - b.9.1 il tempo concesso per la realizzazione delle opere è fissato sino al giorno 31/12/2026 eventualmente prorogabile;
 - b.9.2 eventuali varianti rispetto al progetto assentito dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Struttura Gestione demanio idrico;
 - b.9.3 l'intervento dovrà essere eseguito in modo da non compromettere la stabilità delle sponde del canale, non alterare le condizioni dei manufatti esistenti, non danneggiare o comunque influire sull'integrità delle opere idrauliche e di arginatura presenti in sito;
 - b.9.4 la società autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a comunicare, con un congruo anticipo di 7 giorni, alla Struttura gestione demanio idrico, al CMF delle Acque del Canale del Borgo e alla Stazione forestale di Châtillon la data di effettivo inizio delle lavorazioni interferenti con le superfici appartenenti al demanio idrico regionale e il nominativo della ditta che eseguirà l'intervento;
 - b.9.5 alla conclusione dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà dare tempestivo avviso scritto all'Ufficio gestione demanio idrico della

Regione al fine di verificare il corretto ripristino dei luoghi interessati dall'intervento;

- b.9.6 la società autorizzata di cui al punto 1. è responsabile a tutti gli effetti della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
 - b.9.7 in caso di lavori di sistemazione del sedime demaniale del Canale del Borgo da parte dell'amministrazione regionale, le spese relative alle modifiche che si rendessero necessarie alle opere assentite sono a carico del titolare dell'autorizzazione di cui al punto 1.;
 - b.9.8 la società autorizzata di cui al punto 1. terrà l'Amministrazione regionale sollevata ed indenne da qualunque reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della cattiva esecuzione delle opere autorizzate;
- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi ed è subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le società autorizzate assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. in merito alla linea di connessione elettrica, "Linea n. 1008", i titolari dell'autorizzazione di cui ai punti 1. e 2. dovranno, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011:
- d.1. adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 - d.2. trasmettere anche alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori della linea elettrica;
 - d.3. provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 - d.4. trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune di Châtillon e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;
 - d.5. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011;
 - d.6. tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8/2011;

- d.7. i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
- d.8. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
- d.9. le società esercenti assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- d.10. le società esercenti dovranno eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento e il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- e. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; quello per la loro ultimazione è stabilito in cinque anni decorrenti dall'avvio dei lavori. Il termine per l'entrata in esercizio dell'impianto è fissato in un anno dalla conclusione dei lavori, mentre la durata dell'autorizzazione all'esercizio coincide con quella della concessione di derivazione d'acqua. Decorso inutilmente ciascuno dei suddetti termini, l'autorizzazione perde efficacia;
- f. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; le società autorizzate dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica;
- g. le società autorizzate, per cause di forza maggiore, hanno la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
- h. qualora le società autorizzate intendessero apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovranno presentare apposita istanza/dichiarazione al soggetto competente per materia;
- i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, la società autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa;

- j. è fatto obbligo alle società autorizzate di comunicare contestualmente al Comune di Châtillon, alla Stazione forestale di Châtillon, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 60, comma 5, della l.r. 11/1998;
- k. prima dell'inizio dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia cartacea del progetto approvato al Comune di Châtillon e alla Stazione forestale di Châtillon;
- l. entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo, e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'impresa autorizzata di cui al punto 1 dovrà costituire apposita garanzia economica a favore del Comune di Châtillon, secondo quanto previsto dal punto 3.7 della DGR n. 1133/2025;

Tale garanzia è determinata sulla base dello schema e del piano di dismissione contenuti nell'elaborato "All. 9 – Progetto e computo delle opere di dismissione" e pertanto fissata in euro 1.000,00, a tutela dell'esecuzione degli interventi di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita utile dell'impianto;

La prestazione della garanzia costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione unica; pertanto, in caso di mancata costituzione entro il termine stabilito, l'autorizzazione decade;
- m. con riferimento alla posa di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate e alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, prima dell'inizio dei lavori, la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere a presentare al competente Ispettorato (Divisione IV – Ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta) dei seguenti atti (ai sensi dell'art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche - d.lgs. n. 259/2003):
 - m.1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'ente proponente asseverata da un professionista abilitato;
 - m.2. dettagliata relazione tecnica;
 - m.3. elaborati progettuali attestanti la conformità dell'impianto;
 - m.4. copia conforme dell'atto di sottomissione, ove previsto, debitamente registrato;
- n. prima della realizzazione delle opere strutturali, la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- o. prima dell'ultimazione dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà:
 - o.1. comunicare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto di consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione di energia;
 - o.2. trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni

ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;

- p. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto "as built" delle opere realizzate;
 - q. la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - r. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - s. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo alla società autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - t. il presente provvedimento è trasmesso alle società autorizzate, alle Strutture regionali interessate, al Comune di Châtillon, alla Stazione forestale di Châtillon e a ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le società autorizzate dovranno trasmettere al Comune di Châtillon la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, le società autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
 - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;
 - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

In vacanza del Dirigente
Il Coordinatore
Tamara Cappellari

TAMARA CAPPELLARI

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/03/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO